

ALLEGATO ALLA GENERALITA' N. 891 DEL 12 MAGGIO 2017

Disegno di legge

concernente:

“Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito
dell’apprendimento permanente”

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 12 maggio 2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CONTESTO E FINALITÀ

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

il presente disegno di legge regionale, riguardante le “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”, vuole non soltanto aggiornare e riordinare la normativa di settore ma anche inserire la disciplina regionale della formazione in un’ottica di sistema, contestualizzandola nell’ambito dell’apprendimento permanente.

Ed invero, la formazione riguarda ogni fase della vita della persona e si coniuga all’orientamento permanente, quale strumento essenziale per la scelta formativa e professionale dell’individuo, attraverso la messa in trasparenza del patrimonio formativo acquisito. Devesi evidenziare lo stretto legame intercorrente tra formazione e orientamento, in quanto l’apprendimento permanente richiede la piena consapevolezza della persona negli snodi di un percorso formativo che non è limitato ad una sola fase né ad un solo aspetto della vita, caratterizzandosi – per contro – per essere *lifelong* e *lifewide*.

Il disegno di legge è ispirato, infatti, al principio della centralità della persona, quale portatrice di un patrimonio formativo, professionale e culturale che va sostenuto e alimentato, in un’ottica di valorizzazione e rafforzamento continuo e costante delle competenze e conoscenze. Un siffatto diritto all’apprendimento permanente rappresenta, pertanto, la base per l’inclusione lavorativa e sociale.

Il disegno di legge si concentra sul servizio che deve essere reso alla persona, anche attraverso l’integrazione dei sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro all’interno di apposite “Reti regionali dell’apprendimento permanente”, la cui costituzione è prevista a livello nazionale e promossa nel disegno di legge in oggetto. Le predette reti comprenderanno tutti i soggetti preposti, a livello regionale, all’erogazione dei servizi di istruzione, formazione e orientamento, nonché i Centri per l’impiego, ma saranno coinvolti anche altri soggetti rappresentativi delle istanze del territorio. Le reti regionali dell’apprendimento permanente intendono sistematizzare e razionalizzare i servizi esistenti sul territorio, promuovendo azioni trasversali tra le diverse offerte formative e favorendo l’integrazione tra le diverse opportunità finalizzate all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Il disegno di legge in oggetto, pertanto, promuove un dialogo costante tra diversi soggetti, oltre a un’integrazione tra diversi servizi per garantire un’offerta condivisa e calibrata sulle diverse esigenze della persona. Le tipologie di interventi formativi che la Regione promuove attengono all’istruzione e formazione professionale (leFP), alla formazione superiore, alla formazione per le persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale, ma anche alla formazione permanente. Quest’ultima è rivolta a tutti i cittadini in età attiva indipendentemente dalla condizione lavorativa e dal titolo di studio, ma comprende anche la formazione imprenditoriale, indispensabile per irrorare di nuova linfa il tessuto economico regionale e per sostenere le iniziative di autoimpiego. Ancora, è valorizzata la mobilità territoriale dei percorsi formativi, che passa anche attraverso il riconoscimento delle competenze ovunque acquisite.

È previsto che gli interventi formativi siano svolti da soggetti, privi di scopo di lucro e aventi tra le proprie finalità istituzionali la formazione, che risultano in possesso di una insieme di requisiti

espressamente indicati e che risultano accreditati. Il DDLR prevede anche un sistema di sospensione e revoca dell'accreditamento dei soggetti affidatari degli interventi.

Gli interventi formativi e di orientamento di cui al presente disegno di legge sono programmati su base triennale, monitorati, valutati e continuamente aggiornati alla luce dei fabbisogni e delle esigenze individuate. La programmazione intende anche perseguire l'allineamento tra la domanda di professionalità proveniente dal territorio e l'offerta formativa regionale, nonché assicurare una diffusione equilibrata delle opportunità di formazione e di orientamento nell'intero territorio regionale.

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO

Passando all'esame dell'articolato, il disegno di legge regionale è suddiviso in cinque Titoli che disciplinano rispettivamente:

- TITOLO I NORME GENERALI
- TITOLO II RETI REGIONALI DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE
- TITOLO III ORIENTAMENTO E FORMAZIONE
- TITOLO IV PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTO, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE, SISTEMA INFORMATIVO E MONITORAGGIO
- TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Il **Titolo I** del disegno di legge indica, all'**articolo 1**, l'oggetto della legge volta a disciplinare la formazione e l'orientamento permanente all'interno del territorio regionale, nell'ambito dell'apprendimento permanente, quale diritto della persona a poter accedere, in ogni fase della vita, a un percorso educativo e formativo, nonché a un servizio di orientamento, che permetta l'individuazione e la messa in trasparenza del patrimonio formativo, professionale e culturale comunque acquisito, in un'ottica di centralità della persona e di valorizzazione e rafforzamento continuo e costante delle sue conoscenze e competenze.

L'**articolo 2** individua in dettaglio i principi e le finalità del disegno di legge, prevedendo altresì la gratuità della partecipazione degli utenti alle attività a carattere formativo, ad eccezione di particolari tipologie di interventi per i quali può essere richiesta agli utenti una compartecipazione al costo delle stesse sulla base del reddito. I commi 5 e 6 concernono la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nel territorio.

L'**articolo 3** prevede l'approvazione della Carta dei servizi di formazione e di orientamento permanente, che indica i servizi di cui gli utenti possono usufruire.

Infine, l'**articolo 4** contiene le definizioni normative.

Il **Titolo II** disciplina le reti regionali dell'apprendimento permanente e, in particolare:

- l'**articolo 5** prevede che la Regione, al fine di sostenere e sviluppare un sistema regionale di formazione e di orientamento permanente, promuove all'interno del proprio territorio la costituzione di reti tra soggetti di cui al successivo articolo 6, specificandone altresì le finalità;
- l'**articolo 6** indica i soggetti che concorrono a realizzare e sviluppare le reti regionali, demandando a un successivo accordo le modalità di costituzione e di funzionamento delle stesse e di collaborazione tra le parti;
- l'**articolo 7** disciplina il rapporto con il sistema nazionale dell'apprendimento permanente.

Il **Titolo III** del disegno di legge disciplina l'orientamento permanente (Sezione I) e la formazione (Sezione II).

La **Sezione I** disciplina la materia dell'orientamento permanente, quale funzione pubblica che la Regione riconosce e valorizza in quanto parte integrante dei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, nonché quale strumento trasversale indispensabile ai fini della strategia dell'apprendimento permanente (**articolo 8**). Gli standard tecnici dei servizi di orientamento sono poi disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.

L'**articolo 9** affida poi alla Regione – quali funzioni di sistema – il compito di promuovere il coordinamento dei servizi di orientamento permanente sul territorio. Un tanto è attuato tramite l'erogazione, attraverso strutture regionali, di servizi informativi, di consulenza orientativa, di assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche, oltre che di sviluppo delle competenze trasversali e di gestione della carriera professionale. È prevista una programmazione triennale per la definizione delle azioni e degli interventi per lo sviluppo di un sistema integrato dei servizi di orientamento permanente.

La **Sezione II** disciplina, invece, la materia della formazione, indicando l'organizzazione del sistema formativo regionale, gli ambiti e i destinatari degli interventi formativi e le modalità di riconoscimento delle competenze in uscita.

Nello specifico, il **Capo I** concerne il sistema della formazione, individuando, all'**articolo 10**, una duplice tipologia di azioni, formative e non formative, strumentali all'erogazione del servizio, nonché i soggetti tramite i quali la Regione garantisce l'erogazione del servizio stesso, ponendo il requisito dell'accreditamento per lo svolgimento dell'attività formativa.

L'**articolo 11** individua più precisamente le tipologie di azioni che compongono l'offerta formativa regionale, ampia e differenziata sulla base delle esigenze degli utenti.

L'istruzione e formazione professionale (leFP), quale offerta finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nel quadro della normativa nazionale e dei livelli essenziali delle prestazioni, è disciplinata dall'**articolo 12**, che rinvia (per gli aspetti tecnici e didattici) a successive Linee guida.

L'**articolo 13** individua nei percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTTS) l'offerta regionale di formazione superiore, rivolta ai cittadini in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, integrata eventualmente da un'offerta regionale complementare.

Per quanto riguarda l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e, quindi, la formazione permanente, l'**articolo 14** indica gli interventi rivolti a tutti i cittadini in età attiva,

indipendentemente dall'età, dal titolo di studio e dalla condizione lavorativa. Tali interventi, tra cui rientrano quelli dedicati alla formazione imprenditoriale, alle patenti di mestiere, e alla formazione continua per lavoratori occupati, hanno modalità di realizzazione variabili e funzionali a favorire l'occupabilità e l'adattabilità al lavoro delle persone.

L'**articolo 15** concerne gli interventi specificamente rivolti a favore di persone in condizioni di svantaggio o a rischio di esclusione sociale e ne elenca le categorie.

Con riferimento alle azioni formative enucleate agli articoli precedenti, l'**articolo 16** prevede la necessaria conclusione delle stesse con esami finali prodromici all'attestazione delle competenze acquisite, demandando ad apposito regolamento le disposizioni tecniche relative agli stessi.

L'**articolo 17** individua le azioni a carattere non formativo, funzionali al sistema regionale della formazione, suddividendole in azioni di accompagnamento, ad integrazione e supporto delle azioni formative, ed azioni di sistema, comprensive di attività di studio, ricerca, progettazione e coordinamento tecnico-amministrativo di operazioni complesse.

In particolare, l'**articolo 18** prevede la possibilità di un finanziamento regionale riguardante la fornitura e la manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei macchinari funzionali allo svolgimento delle attività di istruzione e formazione professionale.

Il Capo I si conclude, all'**articolo 19**, individuando nella procedura ad evidenza pubblica tramite avviso pubblico o bando di gara la modalità di selezione, da parte dell'Amministrazione regionale, degli interventi formativi e dei soggetti preposti all'attuazione degli stessi, prevedendo la successiva possibilità, con riferimento agli interventi di natura complessa e prolungata nel tempo individuati tramite avviso pubblico, di porre prescrizioni meramente operative ai soggetti affidatari degli interventi.

Il **Capo II** è invece dedicato al riconoscimento delle competenze acquisite in ambito non formale e informale. L'**articolo 20**, prevedendo la realizzazione di un sistema regionale di certificazione di tali competenze, demanda a successiva deliberazione della Giunta regionale l'emanazione di Linee guida operative dirette a disciplinare il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle stesse, nonché ad individuare i soggetti titolari allo svolgimento del servizio.

L'**articolo 21** concerne il repertorio delle qualificazioni regionali, il quale costituisce il riferimento e il parametro per la certificazione delle competenze e, laddove previsto dalle disposizioni regionali, per la programmazione didattica delle azioni formative di cui al capo precedente. Il quadro è predisposto e aggiornato dalla Regione nel quadro del preesistente Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali.

Il **Capo III** contiene la disciplina dell'accreditamento dei soggetti affidatari degli interventi formativi, individuando i requisiti che gli enti devono possedere (**articolo 22**), nonché le modalità di accreditamento e le procedure di controllo (**articolo 23**).

L'**articolo 24**, poi, prevede l'istituzione, a meri fini notiziali, di un elenco regionale dei soggetti accreditati per la realizzazione degli interventi formativi.

All'**articolo 25**, invece, è dettata la disciplina della sospensione e della revoca dell'accreditamento per quei soggetti affidatari che pongono in essere violazioni degli obblighi indicati al comma 1. La sanzione della sospensione consiste nella impossibilità da parte dei soggetti accreditati di presentare (per un periodo di tre mesi) proposte progettuali su bandi di gara e avvisi emanati dalla Regione in materia di formazione. Quanto, invece, ai casi di revoca dell'accreditamento, la Regione si riserva la facoltà di consentire la conclusione degli interventi formativi in corso confermandone il finanziamento, oppure, ove possibile, affidandone la realizzazione a un diverso soggetto accreditato.

Il **Titolo IV** si occupa di programmazione, finanziamento, rendicontazione, controllo, valutazione, sistema informativo e monitoraggio.

Nel dettaglio, il **Capo I** concerne l'attività di programmazione unitaria degli interventi in materia di formazione e di orientamento permanente con riguardo alle diverse fonti di finanziamento che viene assicurata dalla Regione (**articolo 26**). Trattasi delle linee di intervento regionale (definite privilegiando il metodo della concertazione con le parti economiche e sociali) da attuare nel successivo triennio di riferimento, eventualmente aggiornabili, e che devono porsi in coordinamento con documenti programmatori regionali, nazionali ed europei; viene posta particolare attenzione ai fondi strutturali e di investimento. L'**articolo 27** prevede che in sede di programmazione la Regione tenga conto dei fabbisogni formativi e di orientamento permanente rilevati ed analizzati.

La disciplina del finanziamento degli interventi formativi è contenuta al **Capo II**, prevedendo come sulla base della programmazione gli interventi di cui alla presente legge siano finanziati a costi reali o a costi semplificati, le cui voci ammissibili sono disciplinate con un regolamento che disciplina altresì i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, le modalità dei controlli sull'attuazione degli interventi finanziati e la rendicontazione degli stessi (**articolo 28**).

L'**articolo 29** indica la disciplina da applicare in presenza di interventi finanziati con fondi regionali, statali o europei. Segnatamente, se l'intervento è finanziato (anche solo parzialmente) tramite fondi strutturali e di investimento dell'Unione Europea, allora questo seguirà la disciplina europea. Diversamente, di fronte a un intervento finanziato non con fondi europei, ma esclusivamente con fondi regionali o statali, è previsto che in sede di programmazione vengano individuati modalità di finanziamento e costi ammissibili tra quelli di cui all'articolo 28.

L'**articolo 30** concerne le modalità di erogazione anticipata dei finanziamenti ai beneficiari; tranne che per gli interventi di istruzione e formazione professionale (IeFP), è richiesta la presentazione di apposita fideiussione.

Gli **articoli 31 e 32** si occupano delle modalità di rendicontazione e controllo degli interventi in materia di formazione e orientamento permanente.

Il **Capo III** concerne la valutazione, il sistema informativo e il monitoraggio. In particolare:

- l'**articolo 33** prevede che il Consiglio regionale eserciti il controllo sull'attuazione della legge e valuti i risultati ottenuti in termini di interventi a sostegno della formazione e dell'orientamento permanente. A tal fine la Giunta regionale predispone con cadenza triennale una relazione informativa sulla base dei esiti dell'attività di monitoraggio;

- ai sensi dell'**articolo 34**, la Regione – per rendere effettive le finalità di cui alla presente legge – si avvale di un sistema informativo, interconnesso con quello dei servizi per il lavoro e funzionale alle attività di orientamento permanente, di formazione e di certificazione delle competenze;
- l'**articolo 35** prevede un sistema di monitoraggio degli interventi in materia di formazione e di orientamento permanente, nonché di misurazione dei risultati e di riscontro degli esiti occupazionali degli interventi stessi. Un tanto è finalizzato ad assicurare un costante e continuo adeguamento dell'azione regionale in materia di formazione e di orientamento permanente, e viene posto alla base della relazione informativa di cui all'articolo 33.

Infine, il **Titolo V** contiene le norme transitorie e finali.

In particolare, nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dai singoli articoli che precedono, continuano ad applicarsi i regolamenti indicati all'**articolo 38**.

Con l'**articolo 36**, invece, si prevede che gli interventi formativi siano effettuati nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea.

L'**articolo 37** si occupa dell'abrogazione della precedente norma sull'ordinamento della formazione professionale, ovvero della LR 76/1982 e delle disposizioni ad essa connesse.

L'**articolo 39** contiene le norme finanziarie, mentre l'**articolo 40** l'entrata in vigore della legge.

Si confida nel voto favorevole del Consiglio regionale.

“NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO NELL’AMBITO DELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE”

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Principi e finalità generali

Articolo 3 Carta dei diritti e dei doveri degli utenti

Articolo 4 Definizioni

TITOLO II – RETI REGIONALI DELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE

Articolo 5 Reti regionali dell’apprendimento permanente

Articolo 6 Soggetti delle reti regionali dell’apprendimento permanente

Articolo 7 Rapporto con il sistema nazionale dell’apprendimento permanente

TITOLO III – ORIENTAMENTO E FORMAZIONE

CAPO I – ORIENTAMENTO PERMANENTE

Articolo 8 Sistema dell’orientamento permanente

Articolo 9 Servizi per l’orientamento permanente

CAPO II – FORMAZIONE

SEZIONE I – SISTEMA DELLA FORMAZIONE

Articolo 10 Sistema regionale della formazione

Articolo 11 Azioni formative

Articolo 12 Istruzione e formazione professionale

Articolo 13 Formazione superiore

Articolo 14 Formazione permanente

Articolo 15 Formazione per persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale

Articolo 16 Esami finali

Articolo 17 Azioni non formative

Articolo 18 Fornitura di attrezzature e macchinari

Articolo 19 Selezione degli interventi

SEZIONE II – RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE

Articolo 20 Certificazione delle competenze acquisite

Articolo 21 Repertori delle qualifiche regionali nel quadro nazionale

SEZIONE III – ACCREDITAMENTO

Articolo 22 Soggetti affidatari degli interventi formativi

Articolo 23 Modalità di accreditamento e procedure di controllo

Articolo 24 Elenco dei soggetti accreditati

Articolo 25 Sospensione e revoca dell'accreditamento

TITOLO IV – PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTO, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE, SISTEMA INFORMATIVO E MONITORAGGIO

CAPO I – PROGRAMMAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI

Articolo 26 Programmazione

Articolo 27 Analisi dei fabbisogni

CAPO II – FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Articolo 28 Modalità di finanziamento

Articolo 29 Accesso ai fondi statali ed europei

Articolo 30 Erogazione anticipata dei finanziamenti

Articolo 31 Rendicontazione

Articolo 32 Controlli

CAPO III – VALUTAZIONE, SISTEMA INFORMATIVO E MONITORAGGIO

Articolo 33 Clausola valutativa

Articolo 34 Sistema informativo regionale della formazione e dell'orientamento permanente

Articolo 35 Monitoraggio del sistema della formazione e dell'orientamento permanente

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36 Aiuti di Stato

Articolo 37 Abrogazioni

Articolo 38 Norme transitorie

Articolo 39 Norme finanziarie

Articolo 40 Entrata in vigore

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la formazione e l'orientamento permanente all'interno del territorio regionale, nell'ambito dell'apprendimento permanente.
2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove la realizzazione di un sistema regionale dell'apprendimento permanente quale diritto della persona a poter accedere, in ogni fase della vita, a un percorso educativo e formativo, nonché a un servizio di orientamento, che permetta l'individuazione e la messa in trasparenza del patrimonio formativo, professionale e culturale comunque acquisito, in un'ottica di centralità della persona e di valorizzazione e rafforzamento continuo e costante delle sue conoscenze e competenze.

Art. 2

(Principi e finalità generali)

1. La Regione ispira la propria azione al principio della centralità della persona, valorizzandone l'autonomia e le attitudini individuali, nel rispetto delle differenze di forme e ritmi dell'apprendimento.
2. In attuazione del principio di cui al comma 1, la Regione intende perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) elevare il livello generale di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di formazione della popolazione regionale nonché facilitare l'accesso ai relativi percorsi;
 - b) prevenire e contrastare l'abbandono scolastico e formativo;
 - c) rafforzare l'offerta formativa e orientativa complessivamente disponibile sul territorio regionale secondo un modello integrato e sulla base dei fabbisogni formativi e occupazionali del tessuto economico e sociale;
 - d) favorire l'occupabilità della persona, con particolare attenzione ai soggetti a maggior rischio di esclusione lavorativa e sociale;
 - e) promuovere la mobilità territoriale della formazione, anche attraverso il riconoscimento delle competenze ovunque acquisite;
 - f) perseguire l'allineamento tra la domanda di professionalità proveniente dal territorio e l'offerta formativa regionale, con particolare riferimento alle strategie di sviluppo regionale;
 - g) assicurare una diffusione equilibrata delle opportunità di formazione e di orientamento nell'intero territorio regionale;
 - h) garantire servizi di orientamento e informazione, definendone altresì gli standard.
3. La partecipazione degli utenti alle attività a carattere formativo è gratuita. Per particolari tipologie di interventi, stabilite con il programma di cui all'articolo 26, può essere richiesta agli utenti una compartecipazione al costo delle stesse determinata sulla base del reddito personale complessivamente disponibile.

4. La Regione promuove un sistema condiviso e territorialmente integrato dei servizi di istruzione, formazione e lavoro con un'offerta strutturata di formazione e orientamento permanente, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale, consentendo la spendibilità delle conoscenze e delle competenze.

5. Nel rispetto della Costituzione, dello Statuto di autonomia e della normativa europea e statale, con la presente legge la Regione concorre altresì alla tutela e alla valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nel territorio come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano.

6. Gli interventi di istruzione e formazione professionale (leFP) tengono conto delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e alla valorizzazione della sua identità linguistica e culturale.

Art. 3

(Carta dei servizi)

1. Con deliberazione della Giunta regionale la Regione adotta la Carta dei servizi di formazione e di orientamento permanente con la quale sono definiti gli standard qualitativi e i servizi dei soggetti affidatari delle attività di cui alla presente legge.

2. La Carta di cui al comma 1 in particolare indica i servizi di cui gli utenti possono usufruire e le modalità di accesso, il diritto all'informazione sulle caratteristiche dell'offerta formativa e di orientamento regionale, nonché le eventuali forme di sostegno alla fruizione dei servizi erogati.

Art. 4

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) apprendimento permanente, qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale;
- b) apprendimento formale, il processo che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) o di una certificazione riconosciuta;
- c) apprendimento non formale, il processo caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di cui alla lettera b), in ogni organismo che persegue scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
- d) apprendimento informale, il processo che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana

- e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
- e) formazione, l'insieme di interventi di istruzione e formazione professionale, formazione superiore e formazione permanente, finalizzati ad agevolare l'ingresso o la permanenza nel mondo del lavoro delle persone attraverso l'accrescimento e il rafforzamento delle loro competenze;
 - f) orientamento permanente, il processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi e interagire con tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative;
 - g) istruzione e formazione professionale (leFP), i percorsi previsti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53);
 - h) istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), i percorsi formativi integrati le cui caratteristiche sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
 - i) istituti tecnici superiori (ITS), gli istituti ad alta specializzazione tecnologica, le cui caratteristiche sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
 - j) poli tecnico professionali, le strutture di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le quali costituiscono una modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili al fine di contribuire alla realizzazione di un sistema educativo innovativo ed integrato, in una logica di rete, con quello economico e produttivo;
 - k) patente di mestiere, il certificato che dichiara il raggiungimento di competenze richieste per l'esercizio di un mestiere specifico oppure per preparare specifiche figure professionali, secondo la vigente normativa in materia;
 - l) azione, una categoria di interventi aventi caratteri omogenei e finalizzati al raggiungimento dei medesimi obiettivi;
 - m) intervento, una specifica attività realizzata nell'ambito della formazione e dell'orientamento permanente;
 - n) EQF (Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente), il quadro oggettivo di riferimento europeo, funzionale a mettere in relazione i sistemi e i quadri nazionali delle qualificazioni degli Stati membri, di cui alla Raccomandazione 2008/C 111/01 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 maggio 2008;

- o) cluster, il sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale;
- p) parco scientifico e tecnologico, l'organizzazione gestita attraverso professionalità specializzate, con il compito di supportare la competitività e l'innovazione delle imprese e delle istituzioni di ricerca insediate, il cui gestore è un soggetto giuridico di natura pubblica o privata o mista.

TITOLO II

RETI REGIONALI DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE

Art. 5

(Reti regionali dell'apprendimento permanente)

1. In attuazione dell'intesa approvata in sede di Conferenza unificata concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove, all'interno del proprio territorio, la costituzione di reti tra soggetti del sistema dell'istruzione, della formazione, dei servizi per il lavoro e del sistema economico, di cui all'articolo 6, al fine di sostenere e sviluppare un sistema regionale di formazione e di orientamento permanente.

2. Le reti regionali di cui al comma 1 rappresentano un elemento strategico di sviluppo del sistema dell'apprendimento permanente e hanno la finalità di:

- a) sistematizzare e razionalizzare i servizi esistenti sul territorio;
- b) valorizzare e integrare i sistemi di apprendimento formali, non formali e informali e i diversi soggetti dell'offerta formativa regionale, ivi compresi i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (di seguito anche CPIA), i servizi per il lavoro e le imprese, condividendo analisi dei fabbisogni, progettualità e risorse umane;
- c) promuovere azioni trasversali tra le diverse offerte formative e di servizi, finalizzate in particolare a innalzare il grado di occupabilità dei giovani e degli adulti, contrastandone l'inattività e l'esclusione sociale, e sostenere l'invecchiamento attivo e l'esercizio della cittadinanza attiva;
- d) favorire l'integrazione tra le diverse opportunità finalizzate all'inserimento o reinserimento lavorativo anche attraverso la qualificazione professionale;
- e) favorire, anche attraverso la costituzione di appositi tavoli, la cooperazione tra gli enti di formazione accreditati, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse complessivamente disponibili sul territorio regionale, anche con riferimento al personale docente e alle attrezzature e ai macchinari funzionali allo svolgimento delle attività formative;

- f) realizzare azioni di accompagnamento preordinate al rientro nel sistema educativo di istruzione e di formazione e all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Art. 6

(Soggetti delle reti regionali dell'apprendimento permanente)

1. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti regionali di cui all'articolo 5 concorrono , ai sensi della normativa statale e previo accordo, le istituzioni scolastiche statali e paritarie, gli enti di formazione accreditati, le università e le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, le Fondazioni ITS, i poli tecnico-professionali, i CPIA, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico di ricerca, i servizi per l'impiego, i servizi di orientamento permanente e l'osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
2. La Regione, laddove opportuno, coinvolge altresì le imprese attraverso le rappresentanze datoriali e sindacali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i cluster e i parchi scientifici e tecnologici regionali, le università della terza età, le scuole e gli istituti di musica con finalità professionali, gli enti locali della Regione, nonché ogni altro soggetto ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze.
3. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo relativo alle modalità di costituzione e di funzionamento delle reti regionali di cui all'articolo 5 e di collaborazione tra le parti.

Art. 7

(Rapporto con il sistema nazionale dell'apprendimento permanente)

1. La Regione garantisce la collaborazione interistituzionale con lo Stato, le Regioni e le Province autonome attraverso gli organismi tecnici e istituzionali previsti a livello nazionale, per assicurare le funzioni di monitoraggio, valutazione e indirizzo nell'ambito dell'apprendimento permanente individuate all'interno degli accordi vigenti a livello nazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove ogni forma di intesa e di cooperazione utile al migliore perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

TITOLO III

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE

CAPO I

ORIENTAMENTO PERMANENTE

Art. 8

(Sistema dell'orientamento permanente)

1. La Regione riconosce e valorizza la funzione pubblica dell'orientamento permanente quale parte integrante dei sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro e quale strumento trasversale indispensabile ai fini della strategia dell'apprendimento permanente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati del territorio, promuove servizi integrati che accompagnino il pieno sviluppo della persona, anche in relazione ai cambiamenti sociali, e assicura la qualità e il miglioramento continuo degli stessi tenuto conto dei bisogni della persona.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati gli standard tecnici dei servizi di orientamento.

Art. 9

(Servizi per l'orientamento permanente)

1. La Regione, esercitando le funzioni di sistema, nel rispetto dell'autonomia delle singole istituzioni promuove il coordinamento dei servizi di orientamento permanente sul proprio territorio, al fine di assicurare la presenza delle funzioni di orientamento educativo, informativo, di consulenza e di accompagnamento.
2. Nell'ambito del sistema dell'orientamento permanente e dei compiti di cui al comma 1, la Regione eroga attraverso proprie strutture servizi informativi, di consulenza orientativa, di assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e promuove lo sviluppo delle competenze trasversali e di gestione della carriera professionale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato un programma triennale, con eventuale aggiornamento annuale, con cui sono definiti gli interventi e le azioni per lo sviluppo di un sistema integrato dei servizi di orientamento permanente.

CAPO II

FORMAZIONE

SEZIONE I

Sistema della formazione

Art. 10

(Sistema regionale della formazione)

1. Il sistema regionale della formazione, quale servizio pubblico di interesse generale ed elemento determinante per lo sviluppo socio-economico del territorio, è parte integrante del sistema regionale dell'apprendimento permanente e persegue le finalità della presente legge attraverso una serie di azioni a carattere formativo e azioni a carattere non formativo ad esse ausiliarie.
2. La Regione garantisce il servizio di formazione tramite i soggetti accreditati presenti sul territorio.
3. Con regolamento regionale sono definiti le modalità e i termini di presentazione, di approvazione, di selezione, di realizzazione e di finanziamento delle azioni a carattere formativo e a carattere non formativo di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 19.

Art. 11

(Azioni formative)

1. Le azioni formative riguardano il soddisfacimento dell'obbligo di istruzione, l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la formazione superiore e la formazione permanente, nonché la formazione per le persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale.

Art. 12

(Istruzione e formazione professionale)

1. La Regione assicura, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, l'offerta di istruzione e formazione professionale finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, al diritto-dovere di istruzione e formazione e al conseguimento di un attestato di qualifica o di diploma professionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla definizione dell'ordinamento delle attività formative, comprensivo degli standard formativi e professionali e degli standard per la predisposizione degli esami di fine percorso, mediante l'emanazione di apposite Linee guida.

Art. 13

(Formazione superiore)

1. Al fine di contribuire alla diffusione della cultura tecnica, tecnologica, scientifica e professionale, rispondente ai parametri europei di qualificazione delle competenze delle persone, la Regione assicura, nel rispetto della normativa statale e dei livelli essenziali delle prestazioni, un'offerta di formazione superiore di ITS e di IFTS.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono eventualmente integrati da un'offerta regionale complementare di formazione post diploma, finalizzata all'acquisizione di un attestato di qualificazione professionale e rivolta a cittadini in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Art. 14

(Formazione permanente)

1. Al fine di promuovere l'apprendimento lungo tutte le fasi della vita, la Regione assicura un'offerta di formazione permanente rivolta a tutti i cittadini in età attiva indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.
2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno una durata variabile e sono finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze funzionali a favorire l'occupabilità e l'adattabilità al lavoro delle persone.
3. La Regione promuove interventi di formazione imprenditoriale e manageriale diretti a favorire la creazione di nuove imprese, a facilitare i processi di ricambio generazionale e a rafforzare la capacità organizzativa e gestionale delle imprese.
4. Rientrano nell'ambito della formazione permanente anche gli interventi finalizzati al conseguimento di patenti di mestiere e quelli rivolti ai docenti, ai tutor e ai coordinatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 12 e degli interventi di formazione.

Art. 15

(Formazione per persone in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione sociale)

1. La Regione promuove interventi formativi in favore delle persone in condizioni di svantaggio, a rischio di esclusione sociale, marginalità e discriminazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene interventi di formazione rivolti a:
 - a) persone sottoposte a esecuzione penale;
 - b) persone con disabilità;
 - c) persone con problemi di dipendenza;
 - d) altre persone in carico ai servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi;
 - e) persone migranti.

Art. 16

(Esami finali)

1. Tutte le azioni formative di cui alla presente sezione si concludono con degli esami finali funzionali all'accertamento delle competenze acquisite attraverso gli interventi realizzati.
2. Con regolamento regionale sono definite, nel rispetto della normativa statale, la composizione delle commissioni d'esame, le modalità di ammissione agli stessi e la tipologia di attestazione rilasciata.

Art. 17

(Azioni non formative)

1. Le azioni a carattere non formativo si suddividono in azioni di accompagnamento e in azioni di sistema.
2. Le azioni di accompagnamento costituiscono supporto alle azioni formative e ricomprendono interventi finalizzati all'effettivo esercizio del diritto allo studio degli allievi che partecipano ai percorsi di leFP, interventi di tutoraggio pedagogico, nonché il sostegno alla partecipazione agli interventi formativi da parte dei soggetti di cui all'articolo 15.
3. Le azioni di sistema si realizzano principalmente attraverso attività di studio, analisi, ricerca, valutazione, progettazione e coordinamento tecnico-amministrativo di operazioni complesse, nonché attraverso attività a carattere seminariale su temi specifici di interesse professionale.
4. Al fine di promuovere e sviluppare l'innovazione e la qualità dei processi formativi, le azioni di cui al comma 3 comprendono anche interventi diretti a favorire la partecipazione dei soggetti accreditati a progetti o programmi europei o nazionali.
5. Le azioni non formative possono essere svolte anche da soggetti non accreditati.

Art. 18

(Fornitura di attrezzature e macchinari)

1. La Regione può finanziare la fornitura e la manutenzione straordinaria delle attrezzature e dei macchinari funzionali allo svolgimento dell'attività formativa di istruzione e formazione professionale da parte degli enti accreditati.
2. Con regolamento regionale sono definite le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti relativi alle attrezzature e ai macchinari di cui al comma 1.

Art. 19

(Selezione degli interventi)

1. La selezione degli interventi di cui alla presente sezione e dei soggetti che li attuano avviene attraverso l'emanazione di avvisi pubblici o di bandi di gara con decreto del responsabile della struttura regionale competente.
2. Nel caso di interventi aventi natura complessa e prolungata nel tempo, l'avviso pubblico può riguardare la selezione preventiva di uno o più soggetti cui affidare successivamente lo svolgimento degli interventi.
3. Con decreto del responsabile della struttura regionale competente sono impartite ai soggetti individuati al comma 2 le indicazioni operative relative alla modalità e ai termini di presentazione e gestione delle operazioni già previste nell'avviso pubblico di cui al comma 2.

SEZIONE II

Riconoscimento delle competenze

Art. 20

(Certificazione delle competenze acquisite)

1. La Regione realizza, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia, un sistema di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale ed informale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate Linee guida operative per l'effettuazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per l'individuazione dei soggetti titolati.

Art. 21

(Repertorio delle qualificazioni regionali nel quadro nazionale)

1. Con deliberazione della Giunta regionale è predisposto e aggiornato il Repertorio delle qualificazioni regionali in maniera funzionale alla correlazione e all'inclusione nel Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92).
2. Il Repertorio delle qualificazioni regionali costituisce il riferimento per la certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale di cui all'articolo 20 e, laddove previsto dalle disposizioni regionali, per la programmazione didattica delle azioni formative di cui all'articolo 11 e per la certificazione delle competenze acquisite in tale ambito.

SEZIONE III

Accreditamento

Art. 22

(Soggetti affidatari degli interventi formativi)

1. Gli interventi formativi di cui alla presente legge sono svolti da soggetti pubblici non territoriali e privati, senza scopo di lucro, che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti ai fini dell'accREDITamento:
 - a) dotazione di sedi formative idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle esigenze formative e didattiche in termini di risorse infrastrutturali e logistiche;

- b) dotazione di risorse professionali in possesso di adeguate credenziali e capacità gestionali, idonee a garantire, in un contesto organizzativo trasparente, il presidio funzionale dei processi di lavoro necessari per l'erogazione degli interventi formativi;
- c) adeguatezza degli strumenti di relazione stabile con il territorio regionale e con gli attori del contesto istituzionale, sociale, produttivo ed economico locale;
- d) rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
- e) non essere soggetto a procedure fallimentari o ad altre procedure concorsuali;
- f) applicazione al personale che opera nel sistema di istruzione e formazione professionale del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
- g) applicazione al restante personale dipendente del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza, o altro più favorevole al lavoratore, che assicuri in ogni caso un trattamento economico complessivo non inferiore a quello del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale;
- h) presenza di numero minimo di personale assunto con contratto di lavoro di tipo subordinato, anche in relazione alle tipologie formative per cui l'accreditamento viene richiesto e all'entità complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente;
- i) idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
- j) affidabilità patrimoniale, economica e finanziaria;
- k) pubblicità del bilancio annuale dell'ente;
- l) prevalenza dell'attività formativa desumibile dal bilancio;
- m) presenza di un sistema di gestione della qualità;
- n) livelli di efficacia, efficienza e gradimento maturati con riferimento alle attività formative finanziate;
- o) affidabilità morale dei legali rappresentanti, dei componenti l'organo esecutivo e dei soggetti, anche non componenti l'organo esecutivo, dotati di poteri di firma;
- p) per quanto riguarda l'istruzione e formazione professionale, rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina statale.

2. Non sono tenuti all'accreditamento gli enti e le imprese che svolgono attività formative rivolte esclusivamente al proprio personale o che mettono a disposizione i propri locali per la realizzazione di attività di stage e tirocinio.

3. Le Università, le Istituzioni Scolastiche pubbliche di scuola secondaria superiore ed i Centri permanenti per l'istruzione agli adulti (CPA) non sono soggette ad accreditamento e possono beneficiare dei finanziamenti pubblici per la formazione professionale in presenza di specifici bandi e avvisi.

Art. 23

(Modalità di accreditamento e procedure di controllo)

1. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui all'articolo 22, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui all'articolo 22, la documentazione necessaria, la

procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, anche in relazione alle tipologie formative per cui l'accreditamento viene richiesto e all' entità complessiva degli interventi che il soggetto formativo si propone di realizzare annualmente, e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura regionale competente.

2. Nel corso del periodo di validità dell'accreditamento la permanenza dei requisiti è accertata dal responsabile della struttura regionale competente mediante controlli amministrativi e in loco, anche a campione.

Art. 24

(Elenco dei soggetti accreditati)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale dei soggetti pubblici non territoriali e privati accreditati per la realizzazione degli interventi formativi di cui alla presente legge.

2. La struttura regionale competente iscrive d'ufficio i soggetti accreditati nell'elenco di cui al comma 1, pubblicato in apposita sezione del sito internet della Regione.

Art. 25

(Sospensione e revoca dell'accreditamento)

1. I soggetti di cui all'articolo 22 sono tenuti al rispetto del principio di leale collaborazione, correttezza e trasparenza nei confronti dell'Amministrazione regionale e degli utenti, nonché degli obblighi da questi derivanti e stabiliti con i regolamenti di cui agli articoli 10 e 23, inerenti il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 22 e il regolare svolgimento degli interventi.

2. La sospensione dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:

a) inadempimento degli obblighi previsti dal comma 1 e dai regolamenti di settore vigenti in materia di utilizzo dei fondi per la formazione professionale, tale da incidere sul soddisfacimento delle esigenze gestionali, amministrative e formative delle strutture regionali interessate;

b) ripetuti comportamenti dilatori o non collaborativi dei soggetti accreditati.

3. La sospensione produce l'effetto di precludere, per un periodo di tre mesi, la possibilità da parte dei soggetti accreditati di presentare proposte progettuali su bandi di gara e avvisi emanati dalla Regione in materia di formazione.

4. La revoca dell'accreditamento è prevista nelle ipotesi di:

a) perdita di uno o più requisiti di accreditamento;

b) accertamento di un'infrazione sanzionabile con la sospensione, qualora sia già stata irrogata la sanzione della sospensione per tre volte nel corso dei trentasei mesi precedenti;

c) comportamenti tali da compromettere la realizzazione dell'attività formativa prevista o l'efficiente ed efficace svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui alla presente sezione, o da incidere sul soddisfacimento delle esigenze gestionali, amministrative e formative delle strutture regionali interessate.

5. Nei casi di revoca dell'accreditamento, la Regione si riserva la facoltà di consentire la conclusione degli interventi formativi in corso confermandone il finanziamento, oppure, ove possibile, ne affida la realizzazione a un diverso soggetto accreditato.
6. La revoca dell'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dall'elenco di cui all'articolo 24.
7. La sospensione e la revoca dell'accreditamento sono disposte con decreto del responsabile della struttura regionale competente.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTO, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO, VALUTAZIONE, SISTEMA INFORMATIVO E MONITORAGGIO

CAPO I

Programmazione e analisi dei fabbisogni

Art. 26

(Programmazione)

1. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il programma unitario degli interventi di competenza regionale in materia di formazione e di orientamento permanente con riguardo alle diverse fonti di finanziamento che la sostengono, nell'ambito dell'apprendimento permanente.
2. Il programma di cui al comma 1, in coordinamento con i rispettivi documenti programmatori regionali, statali ed europei, in particolare quelli inerenti ai fondi strutturali e di investimento, indica le linee di intervento regionale da attuare nel successivo triennio di riferimento e può essere soggetta ad aggiornamento.
3. Il programma di cui al presente articolo è definito privilegiando il metodo della concertazione con le parti economiche e sociali.
4. I soggetti coinvolti nella concertazione di cui al comma 3 possono esprimere osservazioni e proposte in materia di formazione e orientamento permanente.

Art. 27

(Analisi dei fabbisogni)

1. La Regione rileva i fabbisogni formativi e di orientamento permanente, anche tenendo conto degli elementi forniti dalle parti economiche e sociali.

2. Le informazioni e i dati raccolti ai sensi del comma 1 sono oggetto di analisi e valutazione ai fini del programma di cui all'articolo 26.

CAPO II

Finanziamento degli interventi

Art. 28

(Modalità di finanziamento)

1. La Regione, sulla base del programma di cui all'articolo 26, finanzia gli interventi di cui alla presente legge mediante risorse proprie e fondi statali ed europei.
2. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati:
 - a) a costi reali, in caso di rimborsi effettuati sulla base del principio della spesa effettivamente sostenuta;
 - b) a costi semplificati, laddove il finanziamento sia erogato secondo tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso forfettario.
3. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 e le voci dei costi reali e dei costi semplificati ammissibili di cui al comma 2, nonché le modalità dei controlli sull'attuazione degli interventi e della relativa rendicontazione.

Art. 29

(Accesso ai fondi statali ed europei)

1. In presenza di interventi finanziati anche parzialmente tramite fondi strutturali e di investimento dell'Unione Europea si applicano le regole che disciplinano la gestione dei fondi medesimi.
2. Per gli interventi finanziati esclusivamente con fondi regionali e statali, con il programma di cui all'articolo 26 sono individuate per ogni specifico intervento la modalità di finanziamento e le rispettive voci di costo di cui all'articolo 28.

Art. 30

(Erogazione anticipata dei finanziamenti)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, su richiesta del beneficiario e previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi, i finanziamenti per gli interventi di cui alla presente legge possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 95 per cento dell'importo totale dopo l'avvio dell'attività.
2. Per gli interventi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 12, comma 1, su richiesta del beneficiario possono essere erogati un anticipo del 50 per cento del finanziamento dopo l'avvio

dell'attività e ulteriori anticipi fino al 45 per cento dopo sei mesi dall'avvio dell'anno formativo o dopo la realizzazione del 50 per cento delle ore complessivamente previste.

Art. 31

(Rendicontazione)

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 28, comma 1 devono presentare il relativo rendiconto entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'intervento finanziato si è concluso.
2. È fatta salva la facoltà del responsabile della struttura regionale competente di stabilire con decreto termini diversi, in relazione alla specificità degli interventi o alla tipologia di finanziamento, con particolare riferimento ai fondi strutturali.

Art. 32

(Controlli)

1. La Regione effettua il controllo didattico, amministrativo e finanziario, anche a campione e in loco, sugli interventi di cui alla presente legge, al fine di verificare lo stato di attuazione degli stessi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. La Regione verifica inoltre il rispetto dei vincoli di destinazione e, in generale, degli obblighi imposti da leggi e regolamenti ai soggetti beneficiari.
2. La frequenza e le modalità dei controlli sono disciplinate con decreto del responsabile della struttura regionale competente, nel rispetto della vigente normativa regionale, statale ed europea.
3. Per lo svolgimento dei controlli di cui al presente articolo, la Regione può avvalersi di esperti esterni nel rispetto della normativa regionale.
4. Qualora, a seguito del controllo, l'Amministrazione regionale ravvisi gravi o reiterate irregolarità o il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, può disporre con decreto del responsabile della struttura regionale competente la revoca dei finanziamenti concessi.

CAPO III

Valutazione, sistema informativo e monitoraggio

Art. 33

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di interventi a sostegno della formazione e dell'orientamento permanente.

2. La Giunta regionale, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 35, predispone, con cadenza triennale, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, il livello di coinvolgimento raggiunto dai soggetti di cui al Titolo II, le eventuali criticità emerse in sede di programmazione, nonché il grado di coordinamento e integrazione ottenuto.

3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 34

(Sistema informativo regionale della formazione e dell'orientamento permanente)

1. Al fine di rendere effettive le finalità di cui alla presente legge, la Regione si avvale di un sistema informativo interconnesso con quello dei servizi per il lavoro e funzionale alle attività di orientamento permanente, di formazione e di certificazione delle competenze.

2. È garantita la conservazione delle informazioni e dei dati raccolti in elenchi debitamente tenuti presso la struttura regionale competente.

3. La Regione utilizza le informazioni e i dati di cui al presente articolo per le proprie finalità istituzionali e ne consente la tracciabilità e la consultazione da parte dei destinatari degli interventi, al fine di avere evidenza dei percorsi effettuati, degli esiti occupazionali e delle competenze acquisite, nonché per il riconoscimento e la spendibilità dei percorsi stessi. L'accesso può essere altresì consentito ai soggetti di cui all'articolo 22 per le finalità della presente legge.

4. È assicurato lo scambio di informazioni e di dati tra il sistema informativo di cui al comma 1 e i rispettivi sistemi previsti in ambito regionale, nazionale ed europeo, in particolare con le anagrafi delle istituzioni scolastiche e della popolazione residente e degli studenti previste dalle specifiche normative di settore.

5. La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle normative di settore.

Art. 35

(Monitoraggio del sistema della formazione e dell'orientamento permanente)

1. Fatta salva la disciplina europea in materia di fondi strutturali e di investimento, la Regione garantisce attraverso le proprie strutture competenti un efficace sistema di monitoraggio degli interventi in materia di formazione e di orientamento permanente, di misurazione dei risultati e di riscontro degli esiti occupazionali degli interventi stessi.

2. Gli esiti delle attività di cui al comma 1, documentati mediante apposite relazioni periodiche, assicurano un costante e continuo adeguamento dell'azione regionale in materia di formazione e di orientamento permanente e costituiscono la base della relazione di cui all'articolo 33.

3. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 la Regione può avvalersi di esperti esterni nel rispetto della normativa regionale.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36

(Aiuti di Stato)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono effettuati nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea.

Art. 37

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale);
- b) l'articolo 68 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984);
- c) gli articoli 34 e 35 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);
- d) l'articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 (Legge finanziaria 1986);
- e) la legge regionale 1 giugno 1987, n. 16 (Norme integrative e modificative della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76);
- f) gli articoli 63, 64 e 65 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale);
- g) la legge regionale 26 agosto 1991, n. 35 (Modifiche ed integrazioni all'ordinamento della formazione professionale);
- h) il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 (Provvedimenti in materia di personale);
- i) l'articolo 123 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);
- j) il comma 3 dell'articolo 77 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
- k) l'articolo 169 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995);
- l) l'articolo 27 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

- m) il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007);
- n) il comma 65 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007);
- o) il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
- p) l'articolo 7 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 (Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna);
- q) l'articolo 14 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro);
- r) il comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
- s) il comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).

Art. 38

(Norme transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi i seguenti regolamenti:

- a) decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7 (Legge regionale n. 76/1982, recante Ordinamento della formazione professionale, articoli 17, 18, 19 e 20. Regolamento per l'accREDITamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche);
- b) decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2010, n. 76 (Regolamento recante disposizioni per l'accREDITamento degli organismi che erogano attività di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 17, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76);
- c) decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 140 (Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)).

2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

3. Agli immobili per i quali è stato concesso il contributo di cui all' articolo 9, comma primo, lettera f) della legge regionale 76/1982 continua ad applicarsi il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 10, comma ottavo della medesima legge regionale.

Art. 39

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 235.000 euro suddivisa in ragione di 125.000 euro per l'anno 2018 e 110.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019..

3. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 23.910.371,20 euro suddivisa in ragione di 8.468.749,20 euro per l'anno 2018 e 15.441.622,00 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Per le finalità di cui all'articolo 14, commi 1, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

7. Per le finalità di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

8. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 7, si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione

professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 40

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TESTO NOTIZIALE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Titolo II Reti regionali dell'apprendimento permanente

Note all'articolo 5

- Il testo dell'art. 4, comma 51 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) è il seguente:

Art. 4

(Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro)

51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti.

- Il testo dell'art. 4, comma 55 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) è il seguente:

55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente articolo, in coerenza con il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e prioritari per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:

- a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui ai commi da 51 a 54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;
- b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;
- c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.

IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO

IL PRESIDENTE